

823. Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico [\[c.c. 822, 825\]](#) sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi [\[c.c. 1145\]](#), se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [\[c.n. 30, 700\]](#) ⁽¹⁾.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà [\[c.c. 948, 949, 950, 951\]](#) e del possesso [\[c.c. 1168, 1169, 1170, 1171, 1172\]](#) regolati dal presente codice.

⁽¹⁾ Vedi il [D.L. 5 luglio 1972, n. 288](#), sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico ed il [R.D. 23 maggio 1924, n. 827](#), di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.